CONVENZIONE

PER L'ISTITUZIONE DI UN CIRCUITO ORGANIZZATO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

AGRICOLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

di C.C. 11.10 coi 03-05-2017

VOIL SAIDACO CONTROLOGRATARIO

PREMESSO CHE:

- l'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., definisce la gestione dei rifiuti come attività di pubblico interesse e stabilisce che i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- il medesimo articolo afferma che per conseguire le finalità e gli obiettivi posti dalla normativa in materia di rifiuti gli enti locali adottano ogni opportuna azione e si avvalgono, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati (art. 177, comma 5, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono invece prevedere semplificazioni amministrative, come previsto all'art. 206 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 182-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo smaltimento dei rifiuti deve effettuarsi nel rispetto del principio di prossimità al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- l'art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. classifica come rifiuti speciali quelli da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile e pertanto i soggetti di cui all'art. 2135 del Codice Civile sono tenuti al rispetto degli obblighi relativi alla gestione rifiuti;

VISTI:

- l'art. 183, comma 1, lett. pp) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che definisce circuito organizzato di raccolta il sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la Pubblica Amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una contratto-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei

rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipulazione di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

CONSIDERATA l'opportunità di coordinare la gestione della raccolta e trattamento dei rifiuti provenienti da attività agricole, introducendo semplificazioni amministrative/burocratiche laddove consentito dalla normativa vigente, oltre a garantire costi contenuti per il servizio di smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti stessi;

la necessità di evitare ogni possibile forma di smaltimento inidoneo da parte degli imprenditori agricoli, agevolando il conferimento dei rifiuti ad impianti legittimati;

VALUTATA la necessità di assicurare alle imprese agricole un adeguato servizio, solidamente organizzato e strutturato, di raccolta dei rifiuti speciali onde evitare ogni possibile forma di gestione scorretta dei medesimi; contribuire alla semplificazione degli oneri burocratici posti in capo alle imprese agricole e al contempo favorire il contenimento dei costi del servizio di gestione dei rifiuti speciali agricoli;

CONDIVISA l'opportunità di promuovere circuiti pubblici organizzati di raccolta dei rifiuti speciali prodotti dalle attività agricole, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti, pubblici o privati, a vario titolo coinvolti, favorendo la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la corretta gestione degli stessi, semplificando al contempo gli adempimenti burocratici posti a carico dei produttori agricoli;

TRA

PROVIN	ICIA D	I VICENZA, Cod.	Fisc. n. (00496080243, P.I	VA n. 49608024	3, con sede a	Vicenza in Contrà		
Gazzolle	n.1, rapp	oresentata dal Preside	ente Achill	le Variati, in virtù	di deliberazione	del Consiglio Pr	rovinciale n. 02 del		
21/03/20	016;								
COMUN	1E DI		Cod.	Fisc. n	P.IV	P.IVA n			
	in	n, r	appresent	ata da			, in		
virtù	di	deliberazione	del	Consiglio	Comunale	nn	del		
				;					

* * * * * * * * *

SI CONVIENE E STIPULA

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha lo scopo di introdurre anche nel territorio del Comune sottoscrittore un circuito pubblico organizzato di raccolta dei rifiuti agricoli al fine di assicurare alle imprese agricole un adeguato servizio, solidamente organizzato e strutturato, di raccolta dei rifiuti speciali onde evitare ogni possibile forma di gestione scorretta dei medesimi.

Il circuito di raccolta pubblico permette di garantire la corretta gestione e la tracciabilità dei rifiuti, una maggiore tutela ambientale, anche mediante la riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, semplificando al contempo gli adempimenti a carico dei produttori agricoli e favorendo l'efficacia dei controlli.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI OPERATIVITA'

Con la presente Convenzione il Comune incarica, per quanto di propria competenza, la Provincia all'organizzazione, anche per proprio conto, di un circuito pubblico organizzato di raccolta. La Provincia, con la sottoscrizione di un Accordo di programma con le Organizzazioni Professionali agricole, potrà affidare il Servizio tramite gara o individuando in apposito elenco le società idonee.

La presente Convenzione ha valenza nel territorio del Comune sottoscrittore, fatta salva (se non auspicata) la possibilità per la Provincia di sottoscrivere la stessa con altri Comuni della Provincia al fine di istituire un servizio a scala provinciale con evidenti vantaggi di scala.

ARTICOLO 3 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune dovrà adoperarsi per agevolare il Servizio di raccolta ed in particolare individuare e, qualora possibile, mettere a disposizione aree di travaso/piattaforme di conferimento ove le imprese agricole possano eseguire il trasferimento dei rifiuti dai propri ai mezzi del gestore/gestori individuati dalla Provincia.

Il Comune si impegna, attivato il circuito di raccolta, a dare diffusa informazione alle imprese agricole del proprio territorio ed a vigilare, nonché sanzionare i comportamenti illeciti, in particolare relativamente all'abbandono di rifiuti (art. 192 del D.Lgs. 152/06) e alla combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis del D.Lgs. 152/06).

ARTICOLO 4 - ONERI A CARICO DELLA PROVINCIA

La Provincia è incaricata di costituire un circuito pubblico organizzato di raccolta nel territorio comunale, adoperandosi per ampliare lo stesso al maggior numero di comuni vicentini.

La Provincia effettuerà il monitoraggio periodico della corretta esecuzione del Servizio di raccolta, nonché verificherà la necessità di correttivi o integrazioni da apportare al fine di migliorarne l'efficacia.

La Provincia si impegna a fornire il supporto tecnico/normativo all'attività di controllo comunale.

ARTICOLO 5 - DURATA

La presente Convenzione scadrà il 31/12/2018.

La Convenzione potrà essere sciolta anche anticipatamente rispetto alla sua scadenza, per comune volontà delle parti.

E' fatta salva la possibilità delle parti comunicarne la disdetta almeno 2 mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 6 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 152/2006.

	*	*	*	*	*	. *	*	*	*	*			
Vicenza, lì	,		•			64							
Letto, confermato e sottoscriti	to.												
Il Sindaco del Comune di				_			Il	Presid	lente	della Prov	rincia di	Vicen	za
o suo delegato									Ach	ille Variat	i		
con firma digitale									con f	firma digit	ale		